

<b>Permessi non goduti – pagamento contributi inps..</b>	<b>1</b>	<b>Decreto liberalizzazioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Dichiarazione detrazioni solo in caso di variazioni .</b>	<b>1</b>	<b>Elenchi clienti e fornitori .....</b>	<b>3</b>
<b>Novità fiscali del decreto “salva italia” .....</b>	<b>2</b>	<b>Lavori di risanamento energetico “55%” .....</b>	<b>4</b>
<b>Piccoli imbrogli della scheda carburante .....</b>	<b>2</b>	<b>Superbollo sulle macchine.....</b>	<b>4</b>

## PERMESSI NON GODUTI – PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS

***Il mancato godimento o pagamento entro le scadenze indicate dai CCNL dei permessi per riduzione di orario (ROL) e per ex festività fa sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di pagare i contributi INPS.***

L’INPS ha dato le indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro e del dipendente nel caso di permessi ROL o per ex festività non fruiti nè monetizzati entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi tra le parti.

Questo obbligo contributivo relativamente ai residui non goduti di ROL ed ex festività deve essere assolto nel mese successivo a quello di scadenza del termine ultimo di fruizione/pagamento dei permessi.

Esempio: il Ccnl Commercio prevede il 30 giugno quale termine per godimento/liquidazione dei permessi maturati nel corso dell’anno precedente. Se entro tale scadenza i permessi non vengono fruiti/pagati, nella mensilità di luglio dovrà essere inserito il loro valore per il calcolo dei contributi INPS da versare entro la scadenza del 16 agosto.

Per evitare di trovarsi nella situazione di dovere anticipare tali contributi INPS e di contravvenire alle disposizioni conviene:

- fare godere ai propri dipendenti oltre le quattro settimane di ferie anche i permessi ROL e per ex festività nel corso dell’anno;
- nel caso che per il dipendente non sia possibile fruire i permessi entro la scadenza questi verranno liquidati alla scadenza fissata nel contratto collettivo.

Bisogna inoltre ricordare che il corrispettivo dei permessi non usufruiti può essere assoggettato a tassazione agevolata nella misura del 10% a titolo di imposta sostitutiva (cosiddetta “detassazione”) per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma (importo max. Euro 6.000,00 con reddito da lavoro dipendente nell’anno 2011 fino a 40.000,00).

## DICHIARAZIONE DETRAZIONI SOLO IN CASO DI VARIAZIONI

***E’ stato abolito per lavoratori dipendenti l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.***

La dichiarazione di spettanza delle detrazioni

- non deve essere più presentata annualmente dal contribuente. La dichiarazione andrà presentata all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro se il contribuente ha familiari a carico o, successivamente, al verificarsi di ogni evento che rileva ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni;
- in assenza di variazioni, ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi;
- la mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente delle sanzioni amministrative da € 258 a € 2.065.

## NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “SALVA ITALIA”

**Molto è già stato scritto sul tema ed alcuni punti sono ora pressoché chiariti. Per questo motivo riteniamo opportuno entrare nel dettaglio di alcune importanti previsioni.**

I **contributi pensionistici** per il commercio e l'artigianato (attualmente al 20%) saranno aumentati a partire dal 01/01/2012 del 1,3% e per gli anni successivi del 0,45% annuo fino al raggiungimento del 24%.

**Tassazione dei beni esteri:** sugli immobili situati all'estero dal 2011 è previsto il pagamento di un'imposta pari al 0,76% del loro valore. Tale imposta è dovuta da tutti coloro che risultano residenti fiscalmente in Italia. Verranno inoltre tassate anche le disponibilità finanziarie detenute all'estero, nella misura dello 0,1% per gli anni 2011 e 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013. Infine anche per i capitali “scudati” è stato previsto un'ulteriore prelievo tardivo da aggiungersi a quanto già pagato in precedenza.

La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012. La detrazione del 36% delle **spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza. Dal 2013 le misure previste per gli interventi di risparmio energetico verranno assimilate agli interventi di recupero edilizio e quindi potranno essere detratte nella misura del 36%. In caso di cessione dell'immobile le detrazioni passeranno in capo all'acquirente salvo patto contrario contenuto nell'atto di vendita.

Le spese agevolabili ai fini del 36% sono: *manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici abitativi (condomini), manutenzione straordinaria di edifici abitativi come: restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione delle barriere architettoniche, misure finalizzate a prevenire l'intrusione di terzi, cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, misure antisismiche, bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.*

A partire dal 2013 i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e le società di persone potranno demandare all'Agenzia delle Entrate alcuni dei propri adempimenti fiscali (liquidazioni IVA, dichiarazione IVA, 770, etc.). Per beneficiare di tale regime si dovrà inviare tutti i documenti in modo digitale all'Agenzia delle Entrate. Considerando l'attuale organizzazione e la carenza di personale dell'Agenzia è da dubitare che tale novità sarà particolarmente efficiente. È da sperare che questo possa almeno servire a far capire all'Agenzia la quantità di lavoro inutile di norma scaricato sulle spalle del contribuente.

**Attenzione, a partire dal 6 dicembre 2011 il limite alle operazioni in contanti è fissato a 1.000 €.** A partire da questa data, le operazioni in contanti superiori a 999,99 € non sono più effettuabili. Allo stesso modo i libretti al portatore non potranno avere un saldo maggiore a tale cifra e gli assegni se superiori dovranno recare la dicitura “non trasferibile”.

Tutti i soggetti tenuti al controllo (banche, poste, Notai, Commercialisti, Avvocati, etc.) dovranno comunicare le eventuali violazioni, di cui sono a conoscenza, entro 30 giorni al ministero delle finanze.

Attenzione, anche per gli alberghi valgono queste regole anche se il cliente è estero e vuole assolutamente pagare in contanti.

Sfortunatamente succede spesso che nella contabilità di cassa vengano registrati importi superiori ai 1.000 € (ad es. prelievi privati, pagamenti di fornitori in contanti, etc.), questo ovviamente non può più accadere e vi preghiamo quindi di prestare grande attenzione a restare sotto il limite.

Ovviamente se l'attività richiede versamenti giornalieri degli incassi, superiori ai 1.000 € la banca si deve porre il problema se queste somme sono giustificate dalla specifica attività del cliente. Nel commercio, nel settore alberghiero e nella ristorazione grandi quantità di contante sono ritenute normali. Tuttavia se il versamento in banca è effettuato dalla “zia” o dalla “figlia studentessa” le quali non hanno niente a che fare con l'impresa, allora la banca dovrà segnalare il movimento.

Detto questo, è ancora possibile prelevare importi superiori ai 1.000 € senza che la banca faccia segnalazioni. Tuttavia per prelievi ingenti la banca richiederà la ragione del prelievo.

Infine vi consigliamo di vedere quanto detto in occasione della penultima riduzione del limite, nella circolare **CONTOR INFORMA 05-2011**.

## PICCOLI IMBROGLIONI DELLA SCHEDA CARBURANTE

**La Corte di Cassazione diventa seria con le buggerature con la scheda carburante.**

La Corte di Cassazione, (nella sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012) ha ribadito che ogni contribuente che

utilizzi schede di carburante falsificate o non veritiere ed esagerate per risparmiare imposta sul reddito e IVA commette il reato di dichiarazione fraudolenta utilizzando documenti falsi per operazioni inesistenti.

Ai fornitori è proibito – con poche esclusioni – emettere fattura per il rifornimento di carburante. Ogni rifornimento deve essere documentato nella cosiddetta “scheda carburante” indicando anche data, importo, timbro della stazione e firma del benzinaiolo.

La scheda di carburante è equiparata ad una fattura e deve per questo motivo contenere anche i dati completi dell'impresa nella cui contabilità finirà la scheda stessa. Inoltre devono essere indicati anche la targa dell'autovettura e il numero di km percorsi. Solamente professionisti sono esonerati dall'indicazione dei km percorsi. La scheda di carburante può essere tenuta mensilmente o trimestralmente.

Nel caso concreto un imprenditore aveva raccolto i timbri sulla scheda e compilato il resto manualmente in piena autonomia. In sede di verifica i controllori hanno calcolato un consumo medio di 58 litri per 100 km (mentre la casa costruttrice aveva dichiarato un consumo medio di 6,7 litri/100 km). Inoltre mancava l'indicazione dei km percorsi e della targa dell'autovettura. Alla fine il titolare dell'impianto di rifornimento indicato sulle schede aveva anche disconosciuto le firme e la calligrafia. L'imprenditore aveva sapientemente effettuato rifornimenti anche in data di chiusura dell'impianto di distribuzione (privo tra l'altro di self service).

Conseguenza: non solo il disconoscimento dell'IVA detratta e dei costi, ma anche la condanna per utilizzo di fatture fatte a fronte di operazioni inesistenti. Inoltre comporta il reato di finire al fresco da 1,5 a 6 anni con pensione completa in via Dante a Bolzano (o in altre belle sedi).

## DECRETO LIBERALIZZAZIONI

***Dal punto di vista fiscale il decreto liberalizzazioni del 24/01/2012 non ha grande influenza. Per questo motivo vi forniamo le principali novità in modo sintetico.***

La costituzione di **SRL semplificate** effettuata da persone sotto i 35 anni dovrebbe permettere un risparmio di costi sia in sede di costituzione stessa che di gestione della società.

Per i **liberi professionisti**, è prevista la soppressione delle tariffe professionali. L'ammontare degli onorari dovrà essere specificato al cliente mediante predisposizione di un dettagliato preventivo di spesa. Di per se non ci sono quindi particolari cambiamenti rispetto al passato.

Per **gli immobili invenduti delle imprese di costruzione** il comune potrà decidere con propria delibera di ridurre l'aliquota dell'IMU. Inoltre sono previste variazioni in tema di applicazione dell'IVA sui contratti di locazione d'immobili abitativi.

Per gli **autotrasportatori** è stata prevista un'agevolazione per la richiesta della “Carbon Tax” relativa agli acquisti di carburante.

Per gli **impianti fotovoltaici** collocati su terreni agricoli, a partire dal 24/01/2012 non sono più previsti gli incentivi statali.

Il **superbollo** per le auto con elevati cavalli fiscali, è stato ulteriormente aumentato (si veda l'ultimo paragrafo).

## ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

***Gli elenchi clienti e fornitori 2010 (c.d. “spesometro”) sono stati inviati. Adesso tocca alle liste del 2011, da inviare entro il 30 aprile 2012. Sono in tanti a sperare sull'abolizione, ma sembra che non ci sia verso.***

Se per l'anno 2010 i suddetti elenchi dovevano essere presentati solo per acquisti e vendite con fatture di imponibili superiori a EUR 25.000, per l'anno 2011 tale limite si abbassa a EUR 3.000 (IVA esclusa). Il limite è fissato in EUR 3.600 in caso di ricevute fiscali e scontrini, dove l'IVA non è esposta in maniera dettagliata. Tali ultimi movimenti sono da comunicare dal 01/07/2011 in poi.

Per poter redigere in maniera corretta gli elenchi è indispensabile che venga rilevato il codice fiscale del soggetto in caso di operazioni con persone private italiani; se la controparte privata è estera, ci vuole oltre il nome anche la data di nascita e il luogo di nascita (per semplicità copia della carta di identità). In caso di ditta estera bisogna chiedere la ragione sociale e la sede, oltre all'eventuale codice fiscale. Quindi diventa molto importante la corretta rilevazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali.

Per i clienti che usufruiscono del nostro servizio contabilità (attraverso “gestione azienda”, i registri manuali o mediante consegna dei documenti), espletiamo l'obbligo di presentazione senza ulteriore incarico.

**Abbiamo in ogni caso bisogno di una lista completa degli scontrini e delle ricevute fiscali con importi superiori EUR 3.599,99 emesse dal 01/07/2011 in poi per poter completare gli elenchi in tale senso.**

I clienti che gestiscono la contabilità in proprio devono invece tempestivamente fornirci i dati nella forma del tracciato ministeriale prescritto (file) affinché possiamo adempiere l'obbligo di presentazione. Per ulteriori informazioni sul tracciato record ministeriale vedasi:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Comunicazione+operazioni+Iva+Specifiche+tecniche/>

## LAVORI DI RISANAMENTO ENERGETICO “55%”

**Chi esegue degli interventi di riqualificazione energetica sull'immobile, puntando alla detrazione del “55%”, dove i lavori si protraggono oltre la fine dell'anno, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d'imposta nel quale gli stessi non sono terminati.**

Se ha in corso interventi di risanamento energetico i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, ossia se i lavori iniziano in un periodo d'imposta (per esempio 2011) e proseguono in quello successivo (fine lavori nel 2012) deve presentare un'apposita comunicazione (“IRE”) all'Agenzia delle Entrate, con scadenza 31/03/2012 per assicurarsi la possibilità di usufruire della detrazione del 55% prevista per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica “55%”.

Nella comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nell'anno 2011. La comunicazione può essere fatta solo in via telematica. Naturalmente siamo a Sua disposizione se deve fare questa comunicazione entro fine marzo. Questo obbligo non interferisce con le altre denunce per poter fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (p.es. all'ENEA entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori), che rimangono in vigore così come sono.

## SUPERBOLLO SULLE MACCHINE

**Le macchine potenti fanno sudare parecchio il portafoglio del proprietario.**

Già nel 2011 è stata introdotta una specie di “superbollo” sulle macchine potenti, consistente in EUR 10,00 per ogni kilowatt superiore ai 225kw (ca. 306 cv). La scadenza del “superbollo” è stata fissata al giorno 10 novembre 2011, da versare a cura del proprietario/detentore (in caso di leasing) mediante il modello di pagamento F24. Come data di riferimento valeva il possesso al 06 luglio 2011, e per gli acquisti dopo tale data la scadenza di pagamento era fissata all'appena trascorso 31 gennaio 2012. LE sanzioni per il mancato pagamento sono state fissate al 30%; quindi se in ritardo vale la pena regolarsi con il cosiddetto “ravvedimento operoso”.

Però non basta: con il decreto “salva Italia” il superbollo è stato ampliato e ancora aumentato. Per il 2012 il superbollo scatta dai 185kw in poi (ca. 251 cv), nella misura di EUR 20,00 per ogni kw eccedente (ed in aggiunta alla tassa di possesso “normale” che va alle regioni/province).

Le scadenze del nuovo superbollo 2012 sono le stesse del normale bollo auto (quindi maggio o settembre o gennaio), sempre da versare con il modello di pagamento F24. Il modello non può essere presentato in via telematica, ma può essere presentato solo direttamente in banca (“F24 identificativo”).

Cordiali saluti  
**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch